

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 luglio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- * DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 544.

Legge n. 560/93, art. 1, commi 5 e 14, I.A.C.P. di Latina, utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella gestione speciale, da destinare al ripianamento del disavanzo di amministrazione e al reinvestimento nel patrimonio abitativo Pag. 7

- Ⓢ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 545.

Legge n. 560/93, art. 1, commi 5, 13 e 14, I.A.C.P. di Civitavecchia, utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni ai sensi della legge n. 560/93 degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella gestione speciale, da destinare al ripianamento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000 e al reinvestimento nel patrimonio abitativo Pag. 8

- Ⓢ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 546.

Approvazione programmazione di interventi di manutenzione straordinaria in edifici di proprietà dell'I.A.C.P. di Rieti, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Pag. 9

- Ⓢ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 643.

Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 284, comma 2. Modalità per il recupero a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, delle somme risultate pagate in eccesso. Disposizioni per disavanzo di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 1192/2001 Pag. 10

- Ⓢ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 644.

Comune di Capranica. Variante al P.R.G. per la realizzazione di un depuratore a servizio del P.L.P. in località «Vico Matrino». Approvazione Pag. 11

- Ⓢ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 659.

Modifica composizione della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del CCNI. 1998/2001 dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali Pag. 15

- Ⓢ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2002, n. 670.

Linee di indirizzo per l'applicazione della legge regionale 20 novembre 2001, n. 26 Pag. 18

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

31 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI' **31 MAG. 2002**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RILUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
OMISSIS

ASSENTI: tutti presenti -

DELIBERAZIONE N° - 643 -

OGGETTO _____ Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 10 art. 284 comma 2. Modalità per il recupero, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, delle somme risultate pagate in eccesso. Disposizioni per disavanzo di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. **RETTIFICA D.G.R. N. 1192/01**



OGGETTO: Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 10 art. 284 comma 2. Modalità per il recupero, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, delle somme risultate pagate in eccesso.
Disposizioni per il disavanzo di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

RETTIFICA D.G.R. N. 1132/01

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la Legge 5.08.1978, n° 457;

VISTA la Legge Regionale 24.03.1986, n° 14 modificata ed integrata con Legge Regionale 25.11.1994, n° 64 "Coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge Regionale 5.09.1996, n° 36 "Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge Regionale 20.01.1998, n° 5 "Interpretazione autentica dell'articolo 5 della Legge Regionale 5.09.1996, n° 36";

VISTA la Legge Regionale 26.06.1987, n° 33 come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 6.08.1999, n° 12;

VISTA la Legge Regionale 04.04.2000, n. 18 art. 2 "Estensione agevolata delle morosità";


VISTO l'art. 284 della Legge Regionale 10.05.2001, n° 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001" con il quale si è data interpretazione autentica al comma 2 art. 39 della Legge Regionale n° 33/87 da ultimo modificata dalla Legge Regionale n° 12/99 e successive modifiche;

TENUTO CONTO che in relazione alla suddetta interpretazione autentica i redditi sui quali calcolare il canone dovevano essere quelli convenzionali di cui all'art. 3 comma 1 lettera f) della citata Legge Regionale n°33/87 e successive modifiche e non quelli lordi annui imponibili complessivi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1192 del 3 agosto 2001: "Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 10 art. 284 comma 2: Modalità per il recupero, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, delle somme risultate pagate in eccesso: Disposizioni per il disavanzo di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari";

VISTO il documento concordato e sottoscritto dai Commissari Straordinari degli I.A.C.P. di Civitavecchia, Frosinone, Viterbo e Rieti, protocollo 4903 del 18/12/2001 con il quale i suddetti Istituti formulano proposte, osservazioni, preoccupazioni e richieste anche di carattere finanziario, prevedendo lo spostamento dei termini dei rimborsi a favore degli assegnatari all'1 luglio 2002 e forme diverse di rateizzazione degli importi da restituire ed un piano di finanziamento per l'azzeramento dei debiti degli Istituti, creatasi con l'applicazione dell'art. 284 della L.R. 10/2001;

VISTA la deliberazione Commissariale dell'I.A.C.P. di Latina n. 3 del 18/12/2001, la deliberazione Commissariale dell'I.A.C.P. di Civitavecchia n. 24 del 28/12/2001 e la nota del Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. di Rieti n. 89 del 9/1/2002;



RITENUTO di dover confermare le disposizioni di cui al punto 4 della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1192 del 3/8/2001 per il disavanzo di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

all'unanimità

DELIBERA

1. il punto 3 lettera b) della deliberazione n. 1192 del 3/8/2001 è così sostituito:
"le somme da restituire vengono in primis decurtate da quelle eventualmente dovute per il pagamento dei canoni e di ogni altro eventuale onere dovuto con riferimento all'ultima morosità accertata";
2. il punto 3 lettera d) della deliberazione n. 1192 del 3/8/2001 è così sostituito:
"le somme ancora da restituire, tenuto conto dei precedenti punti b) e c), vengono stralciate dai canoni dovuti dagli assegnatari a partire da una data non successiva al 1° luglio 2002, e fino all'esaurimento del credito, attraverso la riduzione degli stessi canoni per una percentuale non inferiore al 50% con la possibilità, per l'Ente, di definire la restituzione nel caso d'importi non rilevanti ed in particolare per gli assegnatari che hanno in corso di definizione le procedure per volture, subentri ed acquisto degli alloggi";
3. per gli alloggi gestiti dagli I.A.C.P., gli Istituti esclusivamente al fine di far fronte alla restituzione delle somme oggetto della presente deliberazione, possono, previa comunicazione all'Assessorato competente in materia, utilizzare quota parte dei rientri di cui all'art. 25 della legge n. 513/1977, da destinare, secondo le finalità di cui alla lettera d) comma 3 del predetto art. 25 al ripianamento dell'eventuale conseguente disavanzo di amministrazione e/o utilizzare, tramite prelievi aventi cadenza trimestrale da effettuarsi a partire dall'esercizio 2002, fino ad un massimo del 20% ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 24.12.1993, n. 560, ricavati dalle alienazioni degli alloggi per il medesimo fine.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



04/08/2001